



Roma, 26.11.2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100011766/AG
Oggetto: DM 4 agosto – Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping
Circolare n. 13348

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping

Con decreto [4 agosto 2021](#), in vigore dal 5 novembre 2021, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La nuova lista, che sostituisce quella allegata al decreto 11 giugno 2019 (cfr. circolare federale n. 11774 del 22.10.2019), recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2021.

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte che non comportano tuttavia nuovi particolari adempimenti per il farmacista preparatore rispetto a quanto previsto dalla normativa antidoping in vigore (L. 376/2000 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati – cfr circolari federali n. [11549 del 29.5.2019](#) e n. [12714 del 23.12.2020](#)).

Sostanza eliminata: Argon (S2).

Sostanze aggiunte: 1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one) (S1); Arformoterolo (S3); IOX2 (S2); Levometadone (S7); Metilclostebol (S1); Octodrina (1,5-dimetilexilamina) (S6); Levosalbutamolo (S3).

NON sono considerati dopanti:

per la classe S5 drosipirone e pamabromo; dorzolamide e brinzolamide per uso oftalmico; felipressina in anestesia dentale; mannitolo utilizzato per via diversa da quella endovenosa;

per la classe S6 adrenalina (epinefrina) per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali; clonidina; derivati dell'imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina); stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2021 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, sinefrina);

per la classe S8 cannabidiolo;

per la classe S9 glucocorticosteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.

CLASSI VIETATE:

S0 Sostanze non approvate;

qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita;

S1 Agenti anabolizzanti;

S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche;

S3 Beta-2-agonisti;

S4 Modulatori ormonali e metabolici;

S5 Diuretici e agenti mascheranti;

S6 Stimolanti;

S7 Narcotici;

S8 Cannabis sativa, indica e derivati;

S9 Glucocorticosteroidi;

P1 Beta-bloccanti.

Si evidenzia, inoltre, che le seguenti due sostanze inserite in classe S1 rientrano anche nel divieto di preparazione di medicinali galenici contenenti le sostanze classificate steroidi anabolizzanti androgeni di cui DM 01/06/2021 (cfr circolare federale n. [13063 del 18.6.2021](#)):

1-epiandrosterone (3beta-idrossi-5alfa-androst-1-ene-17-one) (S1);

Metilclostebol (S1).

Si rammenta che i preparati magistrali a base di sostanze vietate per doping richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9 per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo), che richiedono RR.

I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza come di seguito specificato.

Per le classi S5 e S6 per uso topico: *“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta”*.

Per tutte le altre classi: *“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”*.

Per la classe S9 per uso topico non è richiesta alcuna frase di avvertenza.

I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell’anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico (DM 24 ottobre 2006, modificato da DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019).

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)